



Rivista N°: 2/2020
DATA PUBBLICAZIONE: 17/04/2020

AUTORE: Paolo Ridola*

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 NELLA “RIVOLUZIONE EUROPEA”

Sommario: 1. La Repubblica romana come “Repubblica costituente” - 2. La Costituzione del 1849 e il metodo della storia costituzionale: tra Entstehungsgeschichte e storia del “diritto costituzionale vivente” - 3. Il problema politico-costituzionale del potere temporale dei papi e la fondazione di una repubblica laica e democratica - 4. Alexis de Tocqueville e i costituenti romani. La libertà politica tra libertà degli antichi e libertà dei moderni - 5. L’esperienza costituzionale della Repubblica romana nel panorama europeo: “democrazia pura”, rivoluzione liberale, rivoluzione sociale - 6. La Repubblica romana come “rivoluzione costituzionale”

1. La Repubblica romana come “repubblica costituente”

“In nome di Dio e del popolo. L’Assemblea costituente romana cessa una difesa divenuta impossibile e sta al suo posto”. Così il proclama firmato da Cernuschi il 3 luglio 1849 annunciò la resa della Repubblica romana, epilogo del biennio rivoluzionario europeo, travolta in modo decisivo dal rifiuto di Luigi Napoleone di osservare la Costituzione del 1848, che impegnava la Francia a non soffocare con le armi la libertà dei popoli (art. V del Preambolo)¹, e da una convergente azione diplomatica avversa.² Ma la Repubblica romana fu vittima anche delle sue contraddizioni e delle sue divisioni: tra una borghesia liberale moderata, specchio del tessuto economico e dei rapporti agrari dei territori dello Stato della Chiesa, e peraltro attiva nell’amministrazione di questo, ed i propugnatori di un modello di “democrazia pura”, incerto nei suoi lineamenti ma influenzato dai fermenti rivoluzionari del Quarantotto europeo; tra tiepide spinte di rivoluzione sociale e un interclassismo che aveva radici profonde nel tessuto sociale dello Stato pontificio piuttosto che nell’ascendente, sofferto e controverso, del

* Ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università di Roma “La Sapienza”.

¹ Su questo articolo del Preambolo, molto controverso, v. F. Luchoire, *Naissance d’une constitution: 1848*, Paris 1998, 87 ss.

² La ricostruisce ora, sulla scorta di ricerche recenti, D.I. Kertzer, *The pope who would be king. The exile of Pius IX and the emergence of the new Europe*, New York 2018, *passim* e 125 ss.

pensiero mazziniano; tra fondazione di una repubblica laica concepita con il solo obiettivo di sopprimere il potere temporale dei papi, o invece proiettata a inserirsi, come un tassello storicamente insostituibile, nel moto di unificazione nazionale.³

La Costituzione della Repubblica romana conclude e sintetizza una esperienza rivoluzionaria breve, ma ambiziosa, di innovazione costituzionale, un'esperienza segnata, dall'inizio alla fine, da una fase costituente troppo assorbente e troppo travagliata.⁴ “La fine della Repubblica arrivò –è stato osservato- dove essa era nata: in Assemblea”.⁵ E la sua Costituzione, approvata il 1° luglio 1849 dopo la resa della città, fu certo l'ultimo atto della Repubblica, la testimonianza del suo progetto repubblicano e delle idee che lo avevano animato, e ciò ne avrebbe esaltato nel tempo avvenire il fascino simbolico, quello di una rivoluzione postuma, “rivolta più alle generazioni successive che ai contemporanei”.⁶ Un destino condiviso, nella storia costituzionale, da altri documenti mai entrati in vigore e tuttavia carichi di ispirazione per i posteri. Si può certo ricordare l'esperienza della Costituzione giacobina del 1793, la quale fu il prodotto di un confronto serrato ed ampio tra la Convenzione, i territori, le élites intellettuali della Francia rivoluzionaria, ma si esaurì, da un lato, in un affascinante lampeggiamento di idee costituzionali e di partecipazione, in un “lavoro costituzionale”, che ebbe “un carattere quasi mai costituente, ma quasi sempre politico”, perché indirizzato “non tanto al fine di dare un assetto alla nazione quanto al fine di scavalcare gli avversari”⁷; e dall'altro in una convulsa fase costituente soffocata dagli esiti della stabilizzazione del governo rivoluzionario del Comitato di salute pubblica.⁸ E tuttavia, nel caso dell'esperienza della Repubblica romana, il rapporto tra la fase costituente e la “vita” della Repubblica sembrò atteggiarsi diversamente. E soccorre invero un differente elemento di riflessione, il quale nasce da una Repubblica che si identificò e si esaurì nei suoi travagliati processi fondativi e che non riuscì a trascorrere dalla fase instaurativa delle sue *foundations* alla stabilizzazione del “costituito”, poichè conobbe assetti organizzativi del tutto strumentali all'esercizio del potere costituente.⁹

³ Sulla travagliata vita della Repubblica romana e le cause (anche endogene) del suo epilogo v., nell'ampia letteratura, almeno F. Della Peruta, *Mazzini e la Repubblica romana*, in *Rass.stor. del Risorgimento* 1999, 205 ss.; D. Demarco, *Una rivoluzione sociale. La Repubblica romana del 1849*, Napoli 1992; M. Ferri, *L'esperienza della Repubblica romana*, in *Rass. stor. del Risorgimento* 1998, 49 ss.; G. Monsegrati, *Roma senza il Papa. La Repubblica romana del 1849*, Bari- Roma 2014; M. Severini, *La Repubblica romana del 1849*, Venezia 2011

⁴ Sulla Costituzione del 1849 v. G. Bascherini, *La Costituzione della Repubblica romana del 1849 come modello*, in *Diritto e società* 2015, 705 ss.; A.A. Cervati, *La Costituzione romana del 1849 e i suoi principi fondamentali*, in *Festschrift für Dian Schefold*, Baden Baden 2001, 367 ss.; Id., *Costituzione della Repubblica romana (1849)*, Macerata 2019; M. Ferri, *Costituente e Costituzione della Repubblica romana del 1849*, in *Diritto e società* 1989, 1 ss.; G.U. Rescigno, *La Costituzione della Repubblica romana del 1849*, in *Liber amicorum di A.A. Cervati*, IV, Roma 2010, 1969 ss.

⁵ Così G. Monsegrati, op. cit., 189

⁶ Così ancora G. Monsegrati, op. cit., 195. Sulla Costituzione del 1849 come “modello” si v. ancora la bella ricostruzione di G. Bascherini, op. cit.; nonché, per un inquadramento della Costituzione del 1849 in un affresco di ampio respiro sui “prodromi” della Costituzione italiana del 1947, S. Prisco, *Le Costituzioni prima della Costituzione*, in *Rivista Aic*, n.1/2012, 7 s.

⁷ Così A. Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria*, Torino 1952, 97; nonché dello stesso A., *Problemi storiografici e orientamenti sulla Rivoluzione dell'89 in Francia e in Italia*, Roma 1974, 99 ss.

⁸ Su questo passaggio della storia costituzionale della Rivoluzione, v. ancora A. Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*, Milano 1975, 417

⁹ Mi rifaccio qui, per la ricostruzione dei fondamenti di teoria e storia costituzionale del nesso tra il potere costituente e la sua stabilizzazione, alla classica opera di E. Zweig, *Die Lehre vom pouvoir constituant*, Berlin 1909

Ed ancora, sembra arduo declinare lungo la medesima linea interpretativa storico-costituzionale la più celebrata tra le costituzioni del biennio rivoluzionario europeo, quella della *Paulskirche* di Francoforte del 1849. Anch'essa mai entrata in vigore, ma non per la debolezza dei compositi filoni dell'opinione pubblica interna nei confronti di un'azione diplomatica esterna indirizzata alla conservazione dello *status quo*, ma per il riproporsi, anche in quel frangente storico, della frattura tra il principio monarchico ed il principio rappresentativo, autentico nodo irrisolto del costituzionalismo tedesco del XIX secolo.¹⁰ L'Assemblea costituente della Repubblica romana non cessò mai di essere tale, attestata orgogliosamente, fino alla resa, nel compito di rappresentare un movimento rivoluzionario interamente radicato nella società. La costituente di Francoforte, che all'inizio fu "sostenuta dal favore e dal fervore della nazione" e "portata sulle ali del vento rivoluzionario", fino al punto di sentirsi "immensamente più forte dei principi", fu costretta ad arrendersi alla realtà del necessario consenso di questi sulla nuova costituzione, ed in questo capovolgimento di ruoli, che riportò il principio monarchico in posizione decisiva ed egemone nel processo costituente, essa misurò il suo fallimento.¹¹ Un esito segnato, in modo emblematico e drammatico, dalle parole con le quali il re di Prussia rifiutò la dignità imperiale offertagli dalla costituente, riaffermando con forza che la legittimazione della sua autorità non sarebbe mai stata fondata sulla volontà della nazione e sui fermenti della rivoluzione, "la più idiota, stupida, cattiva rivoluzione di questo secolo, se non anche la più malvagia".¹²

Restava, della esperienza della *Paulskirche* di Francoforte, il messaggio più forte e duraturo, racchiuso nel titolo VI su "*Die Grundrechte des deutschen Volkes*", anticipatore di una adesione piena ai principi più avanzati del liberalismo costituzionale europeo, che gli assetti futuri del *Kaiserreich*, dopo l'unificazione tedesca del 1867/1871, non avrebbero raccolto.¹³ E può cogliersi in ciò un elemento di comune destino tra la Costituente di Francoforte e quella romana del 1849, come forse, più in generale, nell'epilogo del biennio europeo delle rivoluzioni.¹⁴ Nell'un caso, alla "delusione" degli ideali che avevano ispirato gli uomini della *Paulskirche* seguì la vittoria della "*Realpolitik*", che avrebbe portato a compimento l'unificazione tedesca anche con il supporto decisivo della fondazione del giuspositivismo statualistico.¹⁵ Nell'altro, al fallimento del progetto ambizioso di una repubblica, punta avanzata di un

¹⁰ Si v. su ciò soprattutto E.R. Huber, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, III, Stuttgart 1988, 3 ss., 20; E. W. Böckenförde, *Der Verfassungstyp der konstitutionellen Monarchie im XIX Jahrhundert*, in Id. (Herausg.), *Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1848)*, II ediz., Königstein 1981, 154 ss.

¹¹ La "fine del viaggio" dei costituenti di Francoforte ed il loro "naufragio nel porto" dei sovrani territoriali è efficacemente ricostruito da E. Sestan, *La Costituente di Francoforte (1848-49)*, Roma 1986, 123 ss. (cui si riferiscono i brani virgolettati)

¹² La dichiarazione del re di Prussia è riportata da E. Sestan, op. cit., 141 ss. Sulla storia della Costituente di Francoforte v., anche per ulteriori indicazioni, E. R. Huber, *Deutsche Verfassungsgeschichte* cit., II, 587 ss.; O. Kimminich, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, Frankfurt a.M. 1970, 262 ss.

¹³ Su ciò v. in particolare, oltre agli aa. citt. nella nota precedente, T. Mommsen, *I diritti fondamentali del popolo tedesco*, a cura di G. Valera, Bologna 1994; D. Schefold, *Costituzione di Francoforte (1849)*, Macerata 2019

¹⁴ Lo mette in luce, in un'opera oramai classica, L. Salvatorelli, *La rivoluzione europea (1848-1849)*, 331 ss.

¹⁵ Così M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. 1800-1914*, II, München 1992, 274 ss.

“risorgimento di popolo”, seguì il ripiegamento del processo di fondazione dello stato unitario in un quadro che sarebbe passato, secondo il disegno cavouriano, attraverso l’intesa tra le correnti liberali e le cancellerie europee.¹⁶

2. La Costituzione del 1849 e il metodo della storia costituzionale. Tra *Entstehungsgeschichte* e storia del “diritto costituzionale vivente”

Dall’angolo di osservazione della storia costituzionale comparata, la Repubblica romana diede vita ad una lunga esperienza costituente, con la quale si identificò. E la sua Costituzione non fu l’atto conclusivo di una fase costituente sfociata nella stabilizzazione di nuovi assetti costituzionali, e neanche un documento destinato ad aprire una stagione rivoluzionaria poi interrotta da frangenti di brusco capovolgimento. La Costituzione del 1849 fu l’epilogo di una repubblica costituente, che nell’esperimento fondativo di un nuovo assetto costituzionale avrebbe esaurito non solo il suo sforzo progettuale, ma anche la dimensione istituzionale della comunità politica.¹⁷ Lo studio della Costituzione romana del 1849 non si presta pertanto ad essere condotto secondo i canoni di una *Entstehungsgeschichte*, ed è riduttivo, se non addirittura fuorviante, arrestare lo sguardo agli eventi che portarono alla sua nascita, alle discussioni ed ai lavori preparatori dai quali scaturì il suo testo. Questo studio richiede di alzare il tiro, perchè la storia della Costituzione romana è storia di un “diritto costituzionale vivente”, che non conobbe il confronto dialettico con la sua “positivizzazione”, e tuttavia si dispiega, “vive” attraverso un lungo lavoro costituzionale, nel quale confluirono atti ricognitivi di una “rivoluzione costituzionale”, atti istitutivi di un governo provvisorio chiamato ad affiancare gli organi del potere costituente, i vari progetti ed infine il testo definitivo.

Di qui discende la peculiarità dell’“esperienza costituzionale” romana del 1849, la quale richiede di affrancarsi dalle tentazioni della strumentalizzazione e di sforzarsi di cogliere il contributo che essa diede alla storia del nostro Risorgimento ed a quella del biennio rivoluzionario europeo, e soprattutto la “valenza etica ed educativa” che i suoi protagonisti si proposero di conferire ad essa.¹⁸ Ed è nella forza “pedagogica” delle esperienze costituzionali, piuttosto che nella vana ricerca di successive assonanze testuali, che vanno colte, da un lato, la loro capacità di indirizzare la *Bildung* di una comunità politica, e dall’altro la traccia di lungo periodo che

¹⁶ Si v., su questo passaggio decisivo del Quarantotto italiano, A. Omodeo, *L’opera politica del Conte di Cavour. 1848-1857* (1940), Milano 2012, 334 ss.; R. Romeo, *Dal Piemonte sabauda all’Italia liberale*, Torino 1963, 108 ss. Sui filoni “democratici” del Risorgimento italiano, restano fondamentali gli studi di F. Della Peruta, *I democratici e la rivoluzione italiana*, Milano 1958; e di G. Galasso, *L’Italia nuova. Per la storia del Risorgimento e dell’Italia unita*, voll. I e II, Roma 2011

¹⁷ Questo profilo è stato, nella storiografia italiana, con riferimento all’esperienza, peraltro differente, delle “repubbliche partigiane”: v. M. Legnani, *Politica e amministrazione nelle Repubbliche partigiane*, Milano 1978; G. Filippetta, *L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione*, Milano 2018

¹⁸ Su ciò v. i fondamentali rilievi di A.A. Cervati, *Costituzione cit.*, XLI ss.

esse lasciano, nel confronto con altre esperienze, che tutte possono poi alimentare una “tradizione” costituzionale.¹⁹ Il giudizio storico sull’esperienza costituzionale romana non può restare irrigidito nella considerazione di “testi” costituzionali, né in una illusoria lettura di questi alla stregua di categorie dogmatiche avulse dal “contesto”, ma deve tener conto del tessuto sociale e delle “culture” che innervarono quella esperienza, e dei ceti professionali e degli ambienti universitari che si sforzarono di dischiudere aperture europee all’isolamento dell’ambiente sociale e delle *élites* dello Stato della Chiesa.²⁰ Muovendosi in questa direzione, la Repubblica romana appare davvero come il laboratorio di un approccio storico-evolutivo alla comprensione delle esperienze costituzionali, le quali non riflettono soltanto rapporti di dominio, relazioni amico/nemico, vincitori e vinti, ma sono lo specchio della autorappresentazione di una comunità politica, del suo patrimonio di cultura, delle sue speranze, finanche delle utopie che ne hanno agitato la vita.²¹ Tracciando un itinerario, occorre aggiungere, nel quale non mancano fughe in avanti e arretramenti, passaggi contraddittori e compromessi, poiché invero la *lebende Verfassung*, come la storia in genere, non conosce percorsi lineari. Ed anche le principali testimonianze della storia costituzionale della Repubblica romana non sembrano delineare un percorso privo di tensioni, sebbene esso finì poi per esprimere un certo isolamento dai fermenti del biennio rivoluzionario europeo, e i due pilastri sui quali poggiava il progetto repubblicano della Costituente romana, la decadenza del potere temporale dei papi e la forma di governo della democrazia pura, sembrano il prodotto di un travaglio interno alle *élites* rivoluzionarie dello Stato della Chiesa piuttosto che dell’influenza delle correnti del liberalismo costituzionale della Restaurazione, che si avverte in modo più accentuato nel Progetto della Commissione Agostini, e di quella del pensiero mazziniano, che echeggia forte nel Proclama del Triumvirato dell’aprile 1849.²²

3. Il problema politico-costituzionale del potere temporale dei papi e la fondazione di una repubblica laica e democratica

I tratti peculiari, o l’isolamento, dell’esperienza della Repubblica romana nel panorama del biennio rivoluzionario europeo derivano certo dal contesto, affatto singolare, nel quale essa maturò, per l’obiettivo di spezzare un potere temporale assoluto, quello del Pontefice, ed insieme per la necessità di misurarsi con la conservazione di un potere spirituale altrettanto

¹⁹ Sulla forza pedagogica delle costituzioni come parte essenziale di una “scuola” di pedagogia civile, v. G. Calogero, *La scuola dell’uomo* (1939), a cura di P. Bagnoli e con una testimonianza di A. Visalberghi, Reggio Emilia 2003, 48 ss. Il tema, molto centrale tra gli studiosi di scuola smendiana, è sviluppato da P. Häberle, *Erziehungsziele und Orientierungswerte im Verfassungsstaat*, Freiburg/ München 1981. Sul carattere “dialogico” delle tradizioni costituzionali sia consentito di rinviare al mio *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino 2010, 218 ss.

²⁰ V. ancora, su ciò, A.A. Cervati, op. ult. cit., *passim* e XIII ss.

²¹ Si v. su ciò P. Häberle, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, II ediz., Berlin 1998, 19 s., 152 ss.; Id., *Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates*, Berlin 1992, 3-26

²² Sul distacco dei costituenti romani dai fermenti del Quarantotto europeo insiste A.A. Cervati, op. ult. cit., *passim*

assoluto: l'uno e l'altra non ridimensionati e non rimossi dalle precoci aperture di Pio IX alle rivendicazioni dei moti liberali.²³ E tuttavia, soprattutto al fine di cogliere i tratti peculiari della Costituzione romana nel quadro del costituzionalismo del XIX secolo, occorre avere presente il quadro europeo del biennio rivoluzionario, nell'ambito del quale l'esperienza della Repubblica romana evidenzia profili di distinzione, ma non di separatezza né di marginalità, come dimostra, tra l'altro, la biografia di alcuni fra i suoi più autorevoli esponenti, tanto di parte liberale che democratica, la quale testimonia che quella esperienza radunò a Roma figure di primo piano del Risorgimento e del movimento rivoluzionario italiano ed europeo.

Il tema va più a fondo, a mio avviso, della pur indispensabile sottolineatura della cornice europea del Risorgimento italiano²⁴, una cornice essenziale per la comprensione dei moti del 1848-1849, nei quali la dimensione politica del principio di nazionalità fu inseparabile dalla forza dispiegata da fermenti di cultura, e "le idee circolarono oltre le frontiere, con un loro autonomo vigore, fuori di ogni accorgimento politico, e acquistarono rigoglio per loro autonoma virtù".²⁵ I principi ispiratori della Costituzione del 1849 rappresentano in modo emblematico la peculiare collocazione della rivoluzione romana nei fermenti politici e sociali del biennio europeo, i quali esprimevano ideali molto distanti, che andavano dagli "egualitari babuvisti ai liberali dottrinari alla Guizot e alla Pellegrino Rossi"²⁶, senza contare la predicazione e l'impegno alla mobilitazione di Marx ed Engels. E per quanto riguarda l'Italia, il fallimento dell'esperimento della Repubblica romana si inserisce in quel processo di "riorganizzazione verso destra" delle forze politiche e sociali che avrebbe preparato l'avvio dello stato unitario, con la emarginazione di correnti politiche, "i neoguelfi, i municipalisti - la democrazia cattolica- e -il Partito d'azione- democrazia liberale di sinistra borghese nazionale", che erano state in diversa misura protagoniste dei moti del Quarantotto.²⁷

Ed invero la Costituzione romana del 1849 non è ascrivibile, nella sua ispirazione di fondo, ai fermenti di rivoluzione sociale, industriale ed agraria, che attraversarono il biennio rivoluzionario europeo, testimonianza di quella "eccitazione indicibile, della quale oggi è difficile persino farsi un'idea", che "regnava allora tra il popolo".²⁸ Essa rifletteva il tessuto sociale dello Stato della Chiesa, che scontava gravi ritardi nel processo di industrializzazione e il cui paesaggio agrario non aveva conosciuto il latifondo, ma per lo più rapporti di collaborazione sulla terra tra proprietari fondiari e coltivatori, e che non aveva fatto esperienza, pertanto, delle asperità di radicali antagonismi di classe.²⁹ Ne derivò una contraddizione solo apparente tra le

²³ Si v. sulla svolta liberale Pio IX G. Monsegrati, op. cit. 11 ss.; D. I. Kertzer, op. cit., 37 ss.

²⁴ Sulla quale rinvio alle pagine magistrali di A. Omodeo, *Studi sull'età della Restaurazione*, Torino 1970, 9 ss. Ma v. anche, per l'attenzione ai collegamenti della storia costituzionale del Risorgimento con i filoni della cultura costituzionale europea, C. Ghisalberti, *Stato e nazione nel Risorgimento*, Milano 1972

²⁵ Cfr. A. Omodeo, op. cit., 16

²⁶ Così D. Cantimori, *Studi di storia*, Torino 1959, 665

²⁷ Così A. Gramsci, *Il Risorgimento*, Roma 1971, 138 ss.

²⁸ Emblematica la testimonianza di Heinrich Bürgers, in H.M. Enzensberger (a cura di), *Colloqui con Marx e Engels*, Milano 2019, 90s.

²⁹ Sul tessuto economico e sociale dello Stato della Chiesa v. soprattutto il contributo di A. Caracciolo, in A. Caracciolo- M. Caravale, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, 235 ss.; Id., *Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello stato liberale*, Roma 1993; nonché G. Pescosolido, *Terra e nobiltà. I Borghese. Secoli*

aperture coraggiose dei costituenti romani sul terreno della libertà e dell'eguaglianza nella partecipazione politica, enfaticamente declinate anzitutto come "diritti dei Municipii" (V Principio fondamentale), e la cautela sulla modificazione delle strutture economiche dello Stato della Chiesa, ciò che rispecchiava non soltanto un'antica tradizione di istituti della beneficenza³⁰, ma la tipica mentalità della borghesia agraria dell'Italia centrale, nella quale prevaleva "l'aspetto conservatore della pratica liberale", tesa a godere delle libertà tradizionali connesse all'istituto della proprietà ed alla difesa della "eternità dei propri diritti" dalle minacce del proletariato agricolo.³¹ E l'impegno della Repubblica a promuovere "il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini" (III Principio fondamentale) coesisteva con un robusto impianto di garanzie del diritto di proprietà e dell'imposizione dei tributi (artt. 3, 13 e 14), già delineato peraltro nel progetto della Commissione Agostini, il quale sembrava inquadralo in un principio più forte nella sua apertura a nuovi rapporti di classe, secondo il quale "la Repubblica cura l'educazione di tutti i cittadini per renderli atti a migliorare la propria condizione con l'industria, la fatica e con l'ingegno": principio che solo in apparenza, tuttavia, riecheggiava la Costituzione giacobina del 1793 e sembrava prendere decisamente posizione contro la rendita parassitaria.³² Ciò perchè il pensiero dei costituenti romani riduceva la questione sociale a "problema di educazione delle facoltà umane"³³, facendo affidamento, piuttosto che su un disegno di trasformazione delle strutture economiche, su un'azione di pedagogia civile che coinvolgesse tutte le fasce sociali in un obiettivo di concorso di tutti i cittadini al miglioramento della società, e pertanto in una prospettiva interclassista, che fu peraltro tratto comune alle correnti radicali e repubblicane del Risorgimento italiano.³⁴

4. Alexis de Tocqueville e i costituenti romani. La libertà politica tra "libertà degli antichi" e "libertà dei moderni"

La Repubblica romana non conobbe un suo Termidoro, perché il suo fallimento non derivò da una torsione endogena in senso liberalborghese della rivoluzione nello Stato della Chiesa, un esito che fu impedito non soltanto dalle vicende diplomatiche che la travolsero né dall'abbandono di riforme liberali da parte del Pontefice rientrato a Roma, ma altresì dai contrasti tra le "culture" degli uomini della Repubblica e dalla diffidenza popolare verso gli scenari di un liberalismo costituzionale, rischioso preludio di un avversato approdo al moderatismo

XVIII e XIX, Roma 1979. Sui caratteri del paesaggio agrario dello Stato pontificio v. E. Sereni, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma 1961, 157 ss.

³⁰ Si v. l'ampia ricerca di M. Piccialuti, *La carità come metodo di governo. Istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV*, Torino 1994

³¹ Così P. Gobetti, *La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia*, Bologna 1924, 39

³² Il testo può leggersi in A.A. Cervati, *Costituzione cit.*, 19

³³ E' la critica durissima rivolta al mazzinianesimo da P. Gobetti, op. cit., 111

³⁴ Si v., oltre alle opere di Della Peruta e Galasso cit. *supra*, nota 16, A. Galante Garrone, *I radicali in Italia. 1849-1925*, Milano 1973; G. Spadolini, *I radicali dell'Ottocento. Da Garibaldi a Cavallotti*, IV ediz., Firenze 1982; Id., *I repubblicani dopo l'Unità*, V ediz., Firenze 1984

neoguelfo, come aveva dimostrato, alla vigilia della rivoluzione, nel novembre 1848, l'assassinio di Pellegrino Rossi.³⁵ E peraltro il ritorno di Pio IX fu seguito solo in misura esigua da riforme in senso liberale dell'amministrazione e della giustizia, che pure la Francia aveva richiesto come contropartita dell'intervento. Lo riconobbe Alexis de Tocqueville, all'epoca ministro degli Esteri della Seconda Repubblica, in un discorso sulla questione di Roma, tenuto dinanzi alla Assemblea nazionale il 18 ottobre 1849. Un testo complesso e di controversa interpretazione, specchio fedele delle contraddizioni del pensatore e politico francese sulla questione dei rapporti tra religione e politica e dello "strano liberalismo di un mediatore sconfitto"³⁶ E peraltro lo stesso Tocqueville riconobbe, con non celata difficoltà, il fallimento dell'obiettivo che la spedizione francese portasse ad "una restaurazione liberale e clemente", e che "le intenzioni del governo pontificio" non avevano corrisposto "alle attese del gabinetto francese", mentre la Francia, "dal punto di vista delle sue credenze e dei suoi costumi", era interessata "a che la Chiesa non perda l'atteggiamento liberale che le valse, nel 1848, il consenso del mondo intero", e invece il *Motu proprio* pontificio non aveva "del tutto realizzate le nostre speranze", riposte anzitutto nelle riforme giudiziarie e nell'istituzione di una "camera deliberante".³⁷

E peraltro, la resa della Repubblica romana, se tradiva l'ideale tocquevilliano della riconciliazione tra la libertà e la fede³⁸, consente di apprezzare nella sua centralità sistematica il progetto fondativo di una Repubblica laica sulle ceneri del potere temporale del Pontefice, vagheggiato dai costituenti del 1849. Preannunciato dal Decreto fondamentale del febbraio, esso avrebbe trovato espressione compiuta nel testo della Costituzione, che configura il principio di laicità, in tutte le sue manifestazioni, non solo come elemento fondamentale dell'assetto costituzionale, ma come titolo di legittimazione del potere sovrano del popolo e autentico fondamento di una Repubblica democratica.³⁹ E' significativo che il legame indissolubile tra principio di laicità e principio repubblicano trovi affermazione solenne nel principio che "dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici" (VII Principio fondamentale), e che tale principio qualifichi anzitutto il "diritto eterno" alla sovranità del "popolo dello Stato romano" (I Principio fondamentale): da questo discendono poi "le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale" (VII Principio fondamentale), le garanzie della libertà di insegnamento (art.8) e dell'abolizione della censura preventiva (art. 7) e delle pastoie confessionali e oscurantiste che si erano rivelate anzitutto impedimento di libertà politica. Sotto questo aspetto, e' difficile condividere il giudizio espresso da Benedetto Croce nella *Storia*

³⁵ Sul Termidoro svolta di ripiegamento dell'esperienza rivoluzionaria in Francia verso il consolidamento dell'ordine borghese v. la classica opera di A. Mathiez, *La reazione termidoriana*, Torino 1948

³⁶ Così, riprendendo un giudizio di Raymond Aron, P. Ercolani, introduzione a A. de Tocqueville, *Un ateo liberale. Religione politica e società*, Bari 2008, 67 ss. Sul rapporto tra religione e democrazia in Tocqueville v. R. Pozzi, *Tocqueville e i dilemmi della democrazia*, Pisa 2006, 35 ss.

³⁷ Il testo del Discorso può leggersi in A. de Tocqueville, *Ricordi*, a cura di C. Vivanti con prefazione di F. Braudel, Roma 1991, 330 ss.

³⁸ Si v. un passaggio finale Discorso sulla questione di Roma in A. de Tocqueville, op. cit., 341

³⁹ Sull'idea di "popolo" nei moti del '48 v. A. Saitta, *Il popolo e la rivoluzione del 1848 dall'osservatorio di Firenze* (1969), in Id., *Momenti e figure della civiltà europea*, III, Roma 1994, 203 ss.

d'Europa nel secolo XIX, laddove egli segnala il fascino velleitario che, anche a Roma, condusse l'umanità a vivere "allora uno di quei rari momenti nei quali la lieta fiducia di sé stessa e del suo avvenire tutta la riempie", aggiungendo peraltro che persino la Repubblica romana, "sorta sulle rovine del potere temporale del papa, si guardasse dal toccare le credenze religiose", quasi in sintonia con un pontefice che a sua volta era pronto "a offrire e prestare la propria cooperazione".⁴⁰ In tal modo sottovalutando la portata rivoluzionaria di una Costituzione che, incidendo in profondità sulla legittimazione del potere, non soltanto riduceva il Capo della Chiesa cattolica a "potere spirituale", ma poneva il principio della parità delle credenze religiose e delle visioni del mondo a fondamento dell'ordine politico. Non va sottaciuta questa novità rivoluzionaria, forse la più importante, della Costituente romana del 1849, e la sua portata eversiva, che tagliava decisamente i ponti e rifiutava ogni compromesso con il moderatismo di Pio IX e, più a monte, con il neoguelfismo e il cattolicesimo liberale, la cui influenza avrebbe pesato, anche nello stato unitario, sulle posizioni della classe dirigente liberale. Anche in ciò va colta la distanza dell'esperienza della Repubblica romana dai filoni liberali moderati del Quarantotto europeo, nei quali neppure gli esponenti a questi più affini, come Mamiani e Minghetti, si riconobbero pienamente.⁴¹ Del neoguelfismo e del cattolicesimo liberale i costituenti romani respinsero una concezione del liberalismo ostile alla "aperta discussione" e alla "libera iniziativa", convinti che "l'ossequio alla Chiesa indebolisca le volontà che dovrebbero produrre il nuovo Stato": un "attenuato liberalismo", che "poteva accettare per mera inerzia una forza tradizionale come la Chiesa", ma si dimostrava "inesperto e immaturo a fondare il nuovo Stato".⁴² La critica bruciante di Piero Gobetti al neoguelfismo consente di cogliere perfettamente, in antitesi dialettica, il nucleo forte del progetto fondativo della Repubblica romana del 1849, l'idea di una libertà repubblicana, con la quale qualsiasi compromesso con il Pontefice si poneva in radicale contraddizione.

In questa idea della libertà repubblicana si colgono davvero il messaggio più alto della Costituente romana, l'idea che avrebbe dovuto innervare una Repubblica laica e democratica, e l'approdo ad una "democrazia pura", nella quale la fedeltà all'autorità spirituale del Pontefice non rappresentava più il cardine dell'"appartenenza" allo Stato della Chiesa, ma quello della "cittadinanza" non di una comunità di sudditi fedeli, ma di una comunità politica.⁴³ Era un progetto, evidentemente, molto lontano dal liberalismo costituzionale dell'età della Restaurazione.⁴⁴ Lo aveva percepito con molta lucidità Tocqueville nel già ricordato discorso sulla questione romana, in alcuni passaggi che fanno intravedere con chiarezza le motivazioni ideologiche, prima che diplomatiche, dell'intervento francese, e la diffidenza di parte liberale nei confronti del progetto fondativo di una libertà repubblicana dei costituenti romani. La Francia aveva

⁴⁰ Cfr. B. Croce, *Storia d'Europa nel secolo XIX* (1932), Milano 1993, 233

⁴¹ Sul pensiero di Minghetti sulle relazioni tra Stato e Chiesa v. R. Gherardi, *Marco Minghetti. Il liberalismo e l'Europa*, Brescia 2015, 181 ss.

⁴² Cfr. P. Gobetti, op. cit., 17 ss.

⁴³ Sul significato della "democrazia pura", non riconducibile agli schemi dogmatici della dottrina costituzionale contemporanea, v. A.A. Cervati, *Costituzione* cit., XXII ss.

⁴⁴ Sul quale v., oltre alla classica opera di G. De Ruggiero, *Storia del liberalismo europeo*, Bari 1925, 167 ss., 291 ss., anche A. Omodeo, op. cit., 9 ss., 197 ss. (opera particolarmente attenta ai rapporti tra il pensiero dei "dottrinari" e le correnti del cattolicesimo francese)

chiesto a Pio IX riforme “giuste, sensate, eque, conformi all’interesse dei popoli cattolici, conformi agli interessi della popolazione che governa, conformi alla ragione, al buonsenso, al buon diritto”. Ma tra queste non poteva esservi la libertà politica. “Dirò anzitutto e senza ambagi –affermava il ministro francese- che non abbiamo insistito per ottenere dal papa le istituzioni che potevano instaurare immediatamente la grande libertà politica. Non l’abbiamo fatto perché l’esperienza della storia recente, perché le nostre stesse osservazioni ci hanno mostrato che, nello stato in cui si trovano le popolazioni romane, in presenza di un partito liberale moderato colpito da disorganizzazione e da terrore, di un partito anarchico pieno di furore e di follia, e di una massa inerte, sarebbe stato imprudente chiedere con troppa insistenza al Santo Padre di ristabilire le istituzioni che già una volta lo avevano rovesciato. Non abbiamo dunque insistito, ripeto, per avere istituzioni che fondano la grande libertà politica. Quello che abbiamo chiesto sono le istituzioni che potevano, fin da adesso, dare agli Stati romani il benessere e la libertà civile, e che al tempo stesso potrebbero prepararli, in breve tempo, alla stessa libertà politica. Ecco quello che abbiamo chiesto”.⁴⁵

E’ difficile commentare questo passaggio alla luce del tormentato itinerario del pensiero politico tocquevilliano: se quel riferimento alla “grande libertà politica” evocasse l’antica fascinazione esercitata dalla democrazia costituzionale statunitense sul giovane aristocratico francese, ammirazione lo induceva a guardare peraltro con diffidenza a troppi precoci e non gradualmente innesti di libertà politica in società tanto differenti, nella loro struttura e nei loro antidoti nei confronti dei rischi della tirannide democratica, rispetto alla società nordamericana.⁴⁶ O se in quelle parole si cogliesse piuttosto la svolta dell’ultimo Tocqueville, quello che, nell’opera apparsa postuma su *L’ancien régime et la Révolution*, avrebbe proposto, anche alla luce della torsione plebiscitaria della II Repubblica, un bilancio assai duro delle esperienze della democrazia rivoluzionaria in Francia, accostandosi alle posizioni moderate del liberalismo dei “dottrinari”⁴⁷ Nel riassumere le richieste del governo francese al Papa, Tocqueville elencava il riconoscimento della libertà individuale, del debito pubblico e dell’invulnerabilità della proprietà privata, “principi conservatori di tutte le società civili, quali che siano le forme politiche da essi adottate”; garanzie giudiziarie per i cittadini; “leggi civili che regolano la condizione delle persone e della proprietà” sul modello del *Code civil* napoleonico; la creazione di assemblee comunali e provinciali elettive; la secolarizzazione dell’amministrazione; il voto deliberativo della Consulta in materia di imposte.⁴⁸

Si trattava di richieste prudenti, che riflettevano posizioni di liberalismo moderato, confinavano il principio elettivo nella cura degli interessi locali e la Consulta ad aver voce deliberativa solo in materia di imposta, rifiutavano il ben più ambizioso modello della “democrazia pura” dei costituenti romani, e riaffermavano, soprattutto, la completa separatezza degli istituti

⁴⁵ Cfr. A. de Tocqueville, op. cit., 332 s.

⁴⁶ Si v. su questo nodo interpretativo centrale del pensiero tocquevilliano, quello del rapporto tra libertà civile e libertà politica, v. J. C. Lamberti, *Tocqueville et les deux démocraties*, Paris 1983, 71 ss.; F.M. De Sanctis, *Alexis de Tocqueville*, Napoli 2005, 37 ss.; P. Manent, *Tocqueville et la nature de la démocratie*, Paris 1982, 151ss.; A. Argenio, *Alexis de Tocqueville e Hannah Arendt: un dialogo a distanza*, Napoli 2005, 193 ss.

⁴⁷ Sui complessi legami del pensiero di Tocqueville con il liberalismo francese v. V. De Caprariis, *Profilo di Tocqueville*, Napoli 1962, 37 ss.; R. Pozzi, op. cit., 57 ss.; A.M. Battista, *Studi sul Tocqueville*, Firenze 1997, 21 ss.; N. Matteucci, *Alexis de Tocqueville. Tre esercizi di lettura*, Bologna 1990, 46 ss.

⁴⁸ Cfr. A. de Tocqueville, op. cit., 333 s.

e delle garanzie della “libertà civile” dalle “forme politiche adottate”. Nelle richieste del governo francese, sposate da Tocqueville, vi era, in definitiva, l’adesione agli ideali che erano echeggiati nel celebre discorso di Benjamin Constant *Della libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, che esaltava le risorse della “libertà dei moderni”, spazio di libertà civile, di benessere, di autonomia privata, di contro a quelle della “libertà degli antichi”, spazio della discussione nell’*agorà* e della partecipazione degli uomini liberi alla vita della *polis*. Con un’apertura importante, tuttavia, che lasciava intravedere la prudente lungimiranza di Tocqueville rispetto al pensiero dei “dottrinari”. Per Constant, invero, la libertà politica si riduce al complesso degli istituti che garantiscono le libertà private, ivi compresi quelli che riguardano la cura degli interessi municipali.⁴⁹ Ed invece Tocqueville, ancora sensibile al fascino della rivoluzione americana, declinava la “libertà politica” con una cauta apertura all’innesto della democrazia sugli ordinamenti liberali, sostenendo la necessità di percorsi riformatori gradualisti, adeguati alla maturazione civile dei cittadini, e soprattutto tali da mettere il popolo nella condizione di educarsi, attraverso il pieno esercizio delle libertà civili, alla partecipazione politica.⁵⁰ E tuttavia le posizioni del liberale Tocqueville, “mediatore sconfitto”, erano diametralmente distanti da quelle dei costituenti romani, il cui disegno costituzionale muoveva dal capovolgimento del rapporto tra libertà politica e libertà civile, funzionalizzata, quest’ultima, con il suo bagaglio di diritti ripresi dalla tradizione liberale, a garantire la più larga e diffusa partecipazione dei cittadini del “popolo dello Stato romano”, anche attraverso i diritti e l’indipendenza dei municipii, all’esercizio della sovranità repubblicana.

5. L’esperienza costituzionale della Repubblica romana nel panorama europeo. Democrazia “pura”, rivoluzione liberale, rivoluzione sociale

Scenario certo non coincidente né congruente, nonostante il mantenimento dell’assolutezza del diritto di proprietà, con la conservazione dell’ordine sociale borghese. Ma dietro il confronto a distanza tra Tocqueville e i costituenti romani, balzano in evidenza le stridenti contraddizioni del biennio rivoluzionario, le quali spinsero Karl Marx ad una critica radicale, che coinvolgeva sia la soluzione del recupero del parlamentarismo liberalborghese che quella della conservazione di assetti di classe impermeabili alle conquiste della libertà repubblicana. “Se in ogni palpito della vita sociale –commentava Marx- la borghesia vedeva un pericolo per la “calma”, come poteva voler conservare, alla testa della società, il *regime della irrequietezza*, il suo proprio regime, il *regime parlamentare*, questo regime che vive nella lotta e per la lotta?”. Ma se l’armonia tra conservazione dell’ordine borghese e parlamentarismo era stata realizzata

⁴⁹ Sul liberalismo di Constant, anche in riferimento alle libertà municipali, v. A. Zanfarino, *La libertà dei moderni nel costituzionalismo di Benjamin Constant*, Milano 1961; M. Barberis, *Benjamin Constant. Rivoluzione Costituzione* Progresso, Milano 1988

⁵⁰ Sull’educazione all’“idea dei diritti” nel pensiero tocquevilliano v. G. Gorla, *Commento a Tocqueville. L’“idea dei diritti*, Milano 1948, 111ss.,193ss.

separando la discussione parlamentare dai conflitti sociali, come avrebbe potuto mutare radicalmente la struttura della società una libertà repubblicana che questa struttura non metteva in discussione, accettando solo, attraverso l'universalità del suffragio, un allargamento della base di cittadinanza del potere sovrano? "Se alla sommità dell'edificio dello stato si suona il violino, come non aspettarsi che quelli che stanno in basso si mettano a ballare?"⁵¹

Il giudizio storico sulla Costituzione romana del 1849 non può prescindere dal suo inquadramento nel variegato panorama fermenti europei del biennio delle rivoluzioni, l'ultimo passaggio della storia del XIX secolo nel corso del quale questa "*printemps des peuples*" sarebbe stata impregnata dalle grandi correnti della cultura e del pensiero europei.⁵² Di questa stagione anche gli uomini della Repubblica condivisero speranze e illusioni, così come le delusioni che ad esse seguirono. In quel biennio "si risolsero e scomparvero dalla scena le illusioni e le speranze che potesse riprendere ad affermarsi, nelle antiche forme il movimento della rivoluzione, cominciato con il fatidico 1789, affermatosi col 1793, e mai spentosi", in un gioco di azioni e reazioni, per "l'aspettativa, la speranza che il cammino della rivoluzione, e si pensava alla Rivoluzione francese, riprendesse", e per "il timore per le idee nuove che ora cominciano a farsi sentire più largamente e più apertamente" e "la paura del crollo e delle basi stesse della società"⁵³. Per gli uomini della Repubblica la delusione fu più cocente. Associati alla critica della "mancanza di vigore *giacobino* del movimento italiano", lontani dai movimenti socialisti che avrebbero assicurato la "prospettiva storica del movimento rivoluzionario", subirono più duramente il destino dei moti del biennio europeo: "tutta gente di differenti opinioni politiche, spesso antagonistiche, animata da un entusiasmo altissimo, dall'inverno alla primavera, ma che ben presto fu spento deliberatamente o lasciato spegnere inutilmente dai dirigenti moderati o di destra che non seppero, non poterono o non vollero alimentare il fuoco dell'unione dell'unione degli animi, e portarono la divisione tra quegli uomini"⁵⁴.

E lo subirono tanto più, i costituenti romani, quanto più apparve incerta o esitante, nel loro progetto, la connesura tra libertà repubblicana e principio di nazionalità, e quanto più essi apparvero chiusi nella lotta per abbattere gli ordinamenti dello Stato della Chiesa, e più attenti alla costruzione della democrazia di uno "Stato romano" dei municipii. Questa impronta non avrebbe sacrificato l'ascendente di Mazzini sulla Repubblica romana, ma avrebbe segnato tensioni con i costituenti romani, che sembrarono talvolta più legati al cambiamento della situazione dello Stato della Chiesa e meno inclini ad avere parte consapevole nel movimento di unificazione nazionale. Ma occorre aggiungere che ciò mise al riparo l'esperienza della Repubblica romana, soprattutto se riguardata nei suoi coraggiosi approdi costituzionali, dagli equivoci che contraddistinsero l'esplosione del principio di nazionalità nel Quarantotto europeo, per "la mescolanza di motivi democratici (popolo) e di motivi romantici (implicitamente reazionari) nella idea di nazione". Se spesso, nella storia del XIX secolo, non è stato agevole

⁵¹ Cfr. K. Marx, *Rivoluzione e reazione in Francia. 1848-1850*, a cura di L. Perini, Torino 1976, 232 s.

⁵² Sulla impossibilità di eludere una visione "europea" dei moti del 1848-1849, v. A. Saitta, *Aspetti e momenti della civiltà europea*, Napoli 1971, 221 ss.

⁵³ Così D. Cantimori, op. cit., 665 ss., 676 ss.

⁵⁴ Cfr. ancora D. Cantimori, op. cit., 672

distinguere “tra nazione, nazionalità, popolo, patria, patriottismo, nazionalismo e via dicendo”, e, per quanto riguarda il 1848 distinguere “tra il moto democratico dei popoli, e lo sfruttamento o l’influenza di motivi romantici sostanzialmente reazionari nell’appello ai popoli”⁵⁵, va dato atto ai costituenti romani di avere percorso sentieri differenti. Per avere riconosciuto l’obiettivo di costruire una repubblica democratica e laica sulla partecipazione al moto nazionale, ma anche per aver dato vita ad un progetto costituzionale che non consentiva di confondere in alcun modo “la nazione come popolo di Mazzini (repubblicana, democratica) e la nazione come tradizione e come ente per sé stante e superiore al popolo”⁵⁶. I costituenti romani rifugirono dall’idea, carica di significati nazionalistici ed imperialistici, della missione delle nazioni⁵⁷, collocandosi nell’alveo del “movimento democratico-radicale del 1848, per la sua idea della indipendenza delle nazioni dalla oppressione reazionaria”.⁵⁸ Né va trascurato che la spiccata impronta costituzionale dei moti romani del 1849 avrebbe a rafforzare l’eredità della Costituzione della Repubblica, perché, più che il patriottismo ed il sentimento nazionale, essa riuscì ad esprimere “la fiducia nella efficacia risolutiva nei cambiamenti nelle forme giuridiche e politiche”: cosicché, anche grazie alla loro opera, dopo l’esperienza del biennio rivoluzionario, “le vecchie forme tradizionali della politica e della storia apparvero invecchiate o, se si preferisce, superate”.⁵⁹

6. La Repubblica romana come “rivoluzione costituzionale”

L’esperienza della Repubblica romana dimostra che lo storico costituzionale ha un punto di osservazione privilegiato: il “cambiamento delle forme giuridiche e politiche” – per riprendere l’immagine di Delio Cantimori- consente di traguadare l’evoluzione delle “forme tradizionali della politica e della storia”, e seguire questo processo evolutivo richiede di accostarsi allo studio dei testi costituzionali senza andare alla ricerca delle fratture del divenire storico e senza guardare ai documenti costituzionali come grezze testimonianze della stabilizzazione di *Machtverhältnisse*.⁶⁰ Prodotto del divenire storico delle società, le costituzioni sono la testimonianza dei travagli che hanno agitato le generazioni nella trasformazione del rapporto tra libertà e potere, e la prospettiva storica distende lo sguardo sugli ideali, sulle speranze, sulle utopie, sui conflitti, sulle sconfitte, sulle biografie individuali e collettive degli uomini che le hanno create, e dunque sulle contraddizioni del loro tempo storico e sul ventaglio di idee e

⁵⁵ Cfr. D. Cantimori, op. cit., 674

⁵⁶ Cfr. D. Cantimori, op. cit., 675

⁵⁷ Su questa torsione dell’idea di nazione v. E. J. Hobsbawm, *Nazioni e nazionalismo dopo il 1780*, Torino 1991, 119 ss.

⁵⁸ Cfr. D. Cantimori, op. cit., 675 e 690

⁵⁹ Cfr. D. Cantimori, op. cit., 680. Sul ruolo della cultura giuridica nell’esperienza della Repubblica romana v. A.A. Cervati, *Costituzione* cit., XIII ss.

⁶⁰ Per la critica ad un approccio “decisionistico” allo studio storico delle costituzioni v. A. A. Cervati, *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino 2009, *passim* e spec. Cap. I; P. Häberle, *Der kooperative Verfassungsstaat aus Kultur und als Kultur*, Berlin 2013, 77 ss., 245 ss. E sulla Costituzione del 1849 come banco di prova di questo approccio metodologico v. ancora A.A. Cervati, *Costituzione* cit., XLI ss.

di soluzioni che essi hanno trasmesso alle generazioni a venire. Il biennio rivoluzionario europeo 1848-1849 è, da questo angolo visuale, un laboratorio di straordinaria suggestione. Ed invero esso fu un biennio di contraddizioni o, riprendendo il giudizio di un vecchio libro di Giovanni Spadolini, molto carico di suggestioni del revisionismo di Sorel, Oriani e Gobetti, il '48 appare come metafora dell'"antinomia" nella storia, come metafora delle contraddizioni della storia, le quali non sono un fattore di disorientamento del giudizio storico, ma espressione del "dramma della storia", del suo *pathos*. E peraltro scavare dentro di esse consente di cogliere "la vibrazione, il ritmo, la cadenza della storia".⁶¹

I moti costituzionali del biennio europeo espressero frammenti e bagliori di una rivoluzione liberale, di una rivoluzione democratica, di una rivoluzione socialista, nessuna delle quali approderà ad un compiuto e convincente approdo. Non quella liberale, che trovò la sua espressione più elaborata nella Costituzione della *Paulskirche*, il cui catalogo dei *Grundrechte* si prefisse da un lato la declinazione in senso apertamente liberale del costituzionalismo del *Vormärz* e dall'altro di tenere a freno i moti rivoluzionari che agitavano la Germania, ma il cui fallimento preparò la torsione nell'ircocervo liberale-autoritario del *Kaiserreich*. Non quella democratica, scivolata nella deriva di una monocrazia plebiscitaria in Francia, o nel fallimento di un coraggioso esperimento di *démocratie de proximité* delineato dalla Costituzione della Repubblica romana⁶²: espressione delle divisioni della borghesia europea, che non si presentava, nel biennio rivoluzionario, come un mondo socialmente compatto, e appariva divisa tra l'arrocamento dell'ordine borghese a difesa della sua egemonia, e l'obiettivo di porsi come *élite* di una più larga cittadinanza repubblicana.⁶³ Non quella socialista, rimasta prigioniera dell'arretratezza del proletariato europeo, in larga parte arroccato su posizioni di violenta contestazione della rivoluzione industriale.⁶⁴

La prospettiva europea è pertanto imprescindibile anche per comprendere l'esperienza costituzionale della Repubblica romana, che occupa, nel panorama del biennio rivoluzionario, uno spazio peculiare, poiché l'obiettivo prioritario di spezzare il legame tra il potere temporale e l'autorità spirituale del Pontefice diede ad essa la fisionomia di una rivoluzione borghese indirizzata a costruire un modello di democrazia radicale che si presentava come una cesura degli assetti dello stato liberalborghese, senza spingersi sul terreno di una rivoluzione sociale. Ed invero nel biennio rivoluzionario si manifestarono movimenti di protesta contadina, istanze di riforma costituzionale in senso borghese, azioni di contestazione degli ordinamenti sociali esistenti, ed infine i movimenti di rivoluzione nazionale. Ed in particolare, si rivelò assai arduo il raccordo tra il consolidamento della spinta della borghesia verso trasformazioni costituzionali tendenti a limitare i poteri del monarca, e le istanze di democrazia radicale, per le quali l'abbattimento delle dinastie e del potere temporale del papa, dei centri di potere tradizionali, era

⁶¹ Cfr. G. Spadolini, *Il '48. Realtà e leggenda di una rivoluzione*, Firenze 1948, 10 s.

⁶² Sulla "democrazia di prossimità" v. P. Rosanvallon, *La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité*, Paris 2008, 267 ss.; Id., *La contre-démocratie*, Paris 2006, 39 ss.

⁶³ Sulle divisioni della borghesia europea v. W.J. Mommsen, *Die ungewollte Revolution*, Frankfurt a.M. 2000, 202ss., 300 ss. In senso contrario E. J. Hobsbawm, *Il trionfo della borghesia. 1848-1875*, Roma-Bari 1976, 165 ss.

⁶⁴ Si v. W.J. Mommsen, op. cit., 306 ss.

solo un elemento di trasformazioni più ampie, che riguardavano ad un tempo l'allargamento della base sociale dello stato e la riforma delle strutture economico-sociali.⁶⁵ Sullo sfondo, nell'Europa continentale, diversamente che in Inghilterra, un rapporto molto sofferto tra mutamento delle basi di legittimazione del potere politico ed i processi di industrializzazione.⁶⁶

Muovendo da questa premessa, che il modello di “democrazia pura” delineato dai costituenti romani costituisse anzitutto la risposta al problema politico-costituzionale dello Stato della Chiesa, si può inquadrare il contributo della Costituzione del 1849 al movimento di unificazione nazionale. Se è vero che nessuna delle correnti da cui fu alimentato il biennio italiano “fu poi capace di realizzare una rivoluzione veramente italiana, capace cioè di dar vita ad un'Italia nuova e diversa”, è anche vero che “l'ultima rivoluzione federale d'Italia” sarebbe stata “anche in certo modo la sua prima rivoluzione unitaria”.⁶⁷ E nello scenario del '48 italiano il Papato era il problema centrale, non solo religioso e politico, ma costituzionale, poiché esso da un lato “rappresentava la *forma* storica tradizionale che aveva sempre, secondo la giusta intuizione machiavelliana, impedito l'unificazione italiana”, e dall'altro si presentava come “la *forza* che imponeva con la sua presenza una soluzione *federale* del problema italiano”.⁶⁸ Sotto questo profilo, la difesa di Roma rappresentò davvero “il supremo tra gli sforzi rivoluzionari del Risorgimento”, passato attraverso una rivoluzione costituzionale di “lotta all'interno per fondare la Repubblica in funzione italiana e di lotta all'esterno per conservarla dai nemici stranieri e italiani in funzione parimenti italiana”.⁶⁹

Si coglie in questo, a mio avviso, il carattere più innovativo ed il significato più profondo dell'esperienza della Repubblica romana, quello di una “rivoluzione costituzionale” che non fu aliena dalle contraddizioni del biennio rivoluzionario, ma ebbe il coraggio di condurle all'ap-prodo di una costituzione nella quale confluivano la contestazione del neoguelfismo e la crescente consapevolezza del principio di nazionalità, additando il modello di una repubblica democratica laica come proposta per l'avvio di una rivoluzione italiana e unitaria. La Costituzione fu concepita davvero come il prodromo di una Repubblica unitaria che riuscisse poi ad imporre su base italiana il progetto cui essa si ispirava. Si inquadrano in questa ispirazione di fondo il richiamo alla “nazionalità comune” (art.4 del Decreto fondamentale dell'Assemblea costituente), così come l'impegno della Repubblica a “propugnare” la nazionalità italiana (art. IV dei principi), e ancora la larghezza dell'idea di cittadinanza da essa accolta. Questa “rivoluzione costituzionale” espresse, come ho già accennato, tratti contraddittori, proprio lungo la traiettoria del rapporto tra legittimazione e limitazione del potere, che percorre come un filo rosso la storia del costituzionalismo moderno.⁷⁰ Deludente, nel complesso, l'impianto dei diritti, che ricalcava lo schema delle libertà civili nelle carte liberali; l'eguaglianza declinata essen-

⁶⁵ Si v. ancora W. J. Mommsen, op. cit., 303 ss.

⁶⁶ Su ciò v. ancora E. J. Hobsbawm, op. ult. cit., 35 ss.

⁶⁷ Cfr. G. Spadolini, op. cit., 12 e 26

⁶⁸ Cfr. ancora G. Spadolini, op. cit., 19

⁶⁹ Così G. Spadolini, op. cit., 25 s.

⁷⁰ Per questa lettura della storia del costituzionalismo mi permetto di rinviare al mio *Esperienza Costituzioni Storia*, Napoli 2019, 91 ss.

zialmente sul terreno della contestazione dei privilegi di nascita o di casta; la fraternità embri-cata in una visione irenica del principio di nazionalità. Una Costituzione avanzatissima nella elaborazione del principio democratico, ma cauta nel prefigurare riforme degli assetti economico-sociali. E la Repubblica si impegnava a promuovere il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini, con una chiara apertura sul fronte dell'effettività dei diritti, ma con la riaffermazione della proprietà, che i movimenti sociali del biennio europeo contesta-vano come la fonte di tutte le diseguaglianze.⁷¹

Ma questa "rivoluzione costituzionale" ha lasciato alle generazioni future un retaggio importante, attraverso il recupero di quella tradizione della "libertà romana", che risale al pensiero dell'Umanesimo e del Rinascimento, anticipando storicamente le conquiste dell'età del liberalismo.⁷² Ad essa si riannoda, anzitutto, l'idea del popolo che "si costituisce" in una repubblica democratica, fondata sull'indipendenza dei municipi, per raggiungere il fine della più equa distribuzione possibile degli interessi locali, intesa come "norma del riparto territoriale della repubblica" (art. VI dei principi fondamentali), e con una configurazione decisamente pubblicistica dell'autonomia comunale⁷³: un modello di "democrazia pura", e non di una democrazia diretta "atomistica", ma costruita a partire dal basso, dai livelli territoriali della partecipazione politica.⁷⁴ Ad essa si riannoda ancora, con tratti più decisi nel Progetto Agostini, l'insistenza sul tema, profondamente repubblicano, della "virtù", coltivata ed alimentata attraverso il sacrificio "pei fratelli e per la patria", l'impegno alla cura dell'educazione alla cittadinanza, il sacro rispetto del "dritto di ogni nazionalità" ed il dovere di difesa della Repubblica e dell'indipendenza nazionale.⁷⁵

E' vero che la "rivoluzione unitaria", che la Repubblica pose al centro del suo disegno affascinante, avrebbe percorso, dieci anni dopo, altre strade. E non sarebbe peraltro metodologicamente corretto leggere la Costituzione del 1849 declinandola attraverso operazioni (storio-graficamente avventate) che muovano alla ricerca di anticipazioni, addirittura di dogmi del diritto costituzionale odierno, trascurando l'attenzione al contesto storico-sociale e storico-culturale che diede la luce ad una "esperienza" costituzionale. Un'esperienza di uomini che risultarono allora perdenti, ma che ci hanno lasciato un laboratorio di straordinaria suggestione.

⁷¹ Sulle dei contadini nel biennio rivoluzionario v. W.J. Mommsen, op. cit., 202 ss.

⁷² Si v. J.G.A. Pocock, *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone*, Bologna 1980; Q. Skinner, *Liberty before Liberalism*, Cambridge 1998

⁷³ Sui limiti delle concezioni "privatistiche" delle autonomie comunali di derivazione liberale v. G. Berti, *Caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale*, Padova 1969, 35 ss.; G. Volpe, *Autonomia locale e garantismo*, Milano 1974

⁷⁴ Lo sottolinea A.A. Cervati, *Costituzione cit.*, XXXV ss.

⁷⁵ Si v. gli artt. 3-6 dei principi fondamentali del Progetto Agostini in A.A. Cervati, *Costituzione cit.*, 19